

**Indicazioni ricavate dalla agenzia delle entrate**  
*per semplicità sono riportate solo le indicazioni per le associazioni di volontariato*



## Modalità di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato

Gli enti del volontariato, che rientrano in una delle tipologie indicate nella **lettera a)** del precedente paragrafo, possono presentare sin d'ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il [relativo software](#), direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il [relativo modello - pdf](#)

L'iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il **7 maggio 2010**. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l'eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.

**ATTENZIONE:** sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

L'Agenzia delle Entrate in data **14 maggio 2010** pubblicherà sul proprio sito l'**elenco provvisorio** degli enti del volontariato.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il **20 maggio 2010**. Verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, entro il **25 maggio successivo**, una versione aggiornata dell'elenco.

### Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco del volontariato

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato dovranno, a pena di decadenza, – entro il **30 giugno 2010** – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla [Direzione Regionale dell'Agenzia](#) nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una [dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf](#) attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.**

Si ricorda che gli enti del volontariato devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

## **Rendicontazione**

Anche per il 2010 è previsto l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

## **Scadenze del 5 per mille 2010 per gli enti del volontariato**

### **ENTI DEL VOLONTARIATO**

Presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2010
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2010
Richiesta correzione domande	20 maggio 2010
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2010
Pubblicazione dichiarazione sostitutiva	30 giugno 2010 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia